



COPIA

**COMUNE DI PANCARANA**

Provincia di Pavia

Codice Ente : 11245

**DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**N. **30** del Registro Deliberazioni

N. \_\_\_\_\_ di Prot.

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (D.Lgs 507/93).**L'anno **DUEMILOTTO** addì **VENTISETTE** del mese di **MARZO** alle ore **19,30** nella sede Comunale, in seduta pubblica;Si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **STRAORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione;

Previa notifica degli inviti personali ai Consiglieri Comunali, avvenuta nei modi e termini di Legge:

N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	VIOLA BRUSCII Paola	si	
2	BARBIERI Angelo		si
3	FUSI Maurizio	si	
4	DAPRA' Walter	si	
5	MODA Cristian	si	
6	NICOLINI CARPI Paola	si	
7	FRANCHI Andrea	si	
8	BERTOLOTTI Francesco	si	
9	LARDINI Tiziano	si	
10	VIOLA Carlo	si	
11	DEPAOLI ZORZOLI Piera	si	
12	FORTUNATI Massimo	si	
13	BARBONAGLIA Stefano	si	
<b>TOTALI Presenti/Assenti</b>		<b>12</b>	<b>1</b>

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dr. Giuseppe PIROZZI FARINA**La Sig.ra **Paola VIOLA**, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
  - N.134 del 06.06.1994 avente ad oggetto: " Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni".
  - N. 2 del 19.02.2004, con la quale si rettificava ed integrava il suddetto regolamento.
  - N. 23 del 22.12.2005, con la quale si procedeva ad un ulteriore integrazione.
  - N.10 del 22.03.2007, con la quale si procedeva ad una ulteriore integrazione;
- ATTESO che occorre provvedere ad una revisione generale del regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 03/04/2006 n.152;
- VISTA la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione, che ne forma parte integrale e sostanziale;
- VISTI gli allegati pareri espressi dai funzionari responsabili, in ordine alla regolarità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del DLgs.267/2000;
- CON voti n.12 favorevoli, espressi in forma palese da n. 12 presenti e votanti;

## DELIBERA

1. Di approvare l'allegato "**regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (D.Lgs.507/93)**" composto di n.25 articoli;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134 D.Lgs. 267/2000, con voti 12 favorevoli, espressi con separata votazione, essendo n.12 i consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile.

**COMUNE DI PANCARANA**  
*(Provincia di Pavia)*

Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 30 del 27.03.08

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
(D.Lgs 507/93)**

# **CAPO PRIMO**

## **Principi generali**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

### **ART. 2**

#### **CARATTERI DELLA TASSA**

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

### **ART. 3**

#### **PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

### **ART. 4**

#### **ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

**ART. 5**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

**ART. 6**  
**LOCALI ED AREE TASSABILI**

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, relativamente alle unità immobiliari adibite a civile abitazione, si considerano tassabili quelle dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori. Sono considerati tassabili i depositi di stoccaggio merci, macchine e materiali, ricovero di attrezzi, mezzi agricoli, macchine utensili, macchine agricole e di altro genere, escluse le stalle ed i fienili ad esclusivo uso agricolo e le serre a terra.

4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

## **ART. 7**

### **LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFIUTI**

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

#### **UTENZE DOMESTICHE:**

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

#### **UTENZE NON DOMESTICHE**

- Superfici dei locali dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni, si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, secondo le disposizioni normative vigenti;
  - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
  - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

## **ART. 8**

### **LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Il Comune si avvale del potere di assimilazione dei rifiuti di cui all'art. 21 comma 2 del D.Lgs n.22/97 individuando le tipologie di rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti solidi urbani secondo l'allegato B).
2. Fermo restando l'esclusione prevista per le superfici dei locali delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è

effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

- a. Autocarrozzerie: 20%
  - b. Autofficine riparazioni veicoli: 20%
  - c. Autofficine elettrauto: 20%
  - d. Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi: 10%
  - e. Lavanderie: 5%
  - f. Carpenterie e lavorazione ferro: 20%
3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

#### **ART. 9**

##### **MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE**

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) da stabilire. I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
  - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
  - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
  - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **ART. 10**

##### **GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO**



1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26

## **CAPO SECONDO TARIFE**

### **ART. 11 DELIBERAZIONE**

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

### **ART. 12 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.

4. Per ogni categoria o sotto categoria omogenea vengono individuati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Detti coefficienti sono determinati sulla base di apposite indagini, anche campionarie, effettuate dal soggetto gestore del servizio sotto il controllo del Comune, oppure, in mancanza, attraverso analoghe forme di rilevazione compiute in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche dello sviluppo socio-economico o da dati statistici medi rilevabili dagli studi effettuati dagli organi competenti. Per la determinazione di detti coefficienti si tiene altresì conto di quelli fissati dal DPR 158/98.

### **ART. 13**

#### **TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
  - a) Per le abitazioni con unico occupante: **30%**
  - b) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principia e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: **33%**
  - c) Per i locali diversi dalle abitazioni, ed arce scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata: **33%**
  - d) Per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risicda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: **33%**
  - e) Per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: **30%**
2. La riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

## ART. 14 AGEVOLAZIONI

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/97, hanno diritto ad una riduzione della tassa.

La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% della tassa.

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 15 del D.Lgs 22/97, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato dall'utente e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con la prima fatturazione utile. Qualora l'interessato non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata a tassa dell'attività ed coefficiente di produzione annuo stimato in sede di determinazione della tariffa. Nel calcolo delle quantità di rifiuti totali avviati al recupero non si tiene conto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, nonché dei rifiuti assimilati avviati al recupero mediante conferimento al servizio pubblico. Ai fini del calcolo della quantità totale dei rifiuti prodotti impiegato per la determinazione della percentuale di riduzione della quota variabile, non si tiene conto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, come definiti dalle normative vigenti

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Le esenzioni e le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse

dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### **ART. 15**

#### **CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI**

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.

#### **TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50 per cento.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

### **CAPO TERZO**

### **Gestione amministrativa della tassa**

#### **ART. 17**

#### **DENUNCE**

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal

- timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
  3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

## **ART. 18**

### **CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE**

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

## **ART. 19**

### **CONTROLLI ED ACCERTAMENTI**

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

## **ART. 20**

### **COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI**

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del

rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.

2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

## **ART. 21 RISCOSSIONE**

1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale (o mediante altre forme quali il sistema bancario, il modello F24, ecc.).
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
5. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva o mediante iscrizione a ruolo o mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 22 RIMBORSI**

**ART. 25**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2008.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

**APPENDICE "A"**  
**CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ**  
**DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE**  
**Art. 68 D.Lgs. 507/93**

LISTA TARIFFE						
Descrizione tributo TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI						
Cod. Cod.	Tar. Mecc.	Descrizione tariffa	Tipo	Unita' di misura 1	Unita' di misura 2	Importo
01	434	CASA DI CIVILE ABITAZIONE	misura	METRI QUADRI		0,9200
02	434	ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIER	misura	METRI QUADRI		1,3000
03	4374	COLLEGI CASE VACANZA,CONVIVENZ	misura	METRI QUADRI		1,3000
04	434	MUSEI,ARCHIVI,BIBLIOTECHE ECC.	misura	METRI QUADRI		0,4600
05	434	SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE	misura	METRI QUADRI		0,4600
06	434	SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFIC	misura	METRI QUADRI		0,6900
07	434	PESE PUBBLICHE,PARCHeggi.DISTR	misura	METRI QUADRI		0,6900
08		ATTIVITA' COMMERCIALI INGROSSO	misura	METRI QUADRI		1,8500
09	434	CAMPEGGI, PARCHI GIOCHI	misura	METRI QUADRI		1,1600
10	434	ATTIVITA' TERZIARIE	misura	METRI QUADRI		1,3900
11	434	CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI	misura	METRI QUADRI		1,1600
12	434	ATTIVITA' ARTIGIANALI-INDUSTR.	misura	METRI QUADRI		1,4000
13	434	COMMERCIO AL DETTAGLIO	misura	METRI QUADRI		2,0000
14	434	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI SERV.	misura	METRI QUADRI		1,6200
15	434	PUBBLICI ESERCIZI	misura	METRI QUADRI		2,0000
16	434	ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAG	misura	METRI QUADRI		2,0000
17	434	Magazzini deposito senza att.p	misura	metri quadri		0,8000

## APPENDICE "B" RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salde esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

*F.to Paola VIOLA*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dr. Giuseppe PIROZZI FARINA*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03.04.2008, per rimanervi 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04.04.2008 fino al 18.04.2008.

Li 03.04.2008


IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dr. Giuseppe PIROZZI FARINA*

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li 03.04.2008



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*(Dr. Giuseppe PIROZZI FARINA)*

---

ESECUTIVITA'

Inviata al CO.RE.CO. il \_\_\_\_\_ ricevuta il \_\_\_\_\_ è

divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---